

Edizione di mercoledì 1 luglio 2015

RISCOSSIONE

[Errori trascurabili e buona fede del contribuente \(l'epilogo\)](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

IMPOSTE INDIRETTE

[Il principio di alternatività Iva-registro nei contratti di locazione](#)

di Leonardo Pietrobon

IVA

[L'esportazione in triangolazione con la clausola FOB](#)

di Marco Peirolo

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Versamento delle imposte in presenza di operazioni straordinarie](#)

di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

[L'individuazione della residenza fiscale del trust – parte 2a](#)

di Sergio Pellegrino

RISCOSSIONE

Errori trascurabili e buona fede del contribuente (l'epilogo)

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Nell'[edizione del 25 giugno scorso](#) avevamo raccontato di un caso bizzarro che ci era capitato.

Si trattava di un avviso bonario rateizzato da un contribuente per un importo complessivo di oltre 20.000 euro, caratterizzato da una tardività di versamento di circa 200 euro; a seguito dei controlli, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso due cartelle esattoriali in sequenza, di cui la prima sgravata e la seconda rimasta nel "limbo" della valutazione dell'Ufficio.

Avevamo chiuso l'intervento auspicando l'applicazione di un po' di buon senso e di lungimiranza, richiamando anche le indicazioni fornite da alcune DRE che raccomandavano un approccio morbido agli uffici periferici.

Diamo subito, allora, la buona notizia: tale **approccio di ragionevolezza** c'è stato, tanto che l'Agenzia ha **annullato** anche la seconda cartella esattoriale, riconoscendo la buona fede del contribuente e l'esistenza di una precisa volontà di definire il rapporto tributario, pur con la sbavatura della tardività.

Il tutto è avvenuto proprio alla vigilia del CdM dello scorso venerdì 26 giugno 2015, durante il quale il Governo ha approvato un **disegno di decreto legislativo** destinato a migliorare il sistema della riscossione.

Quando (e se) il provvedimento avrà concluso il proprio iter, i concetti che abbiamo evidenziato in questi nostri interventi diverranno principi cogenti nel nostro ordinamento.

Ciò produrrà due effetti evidenti:

- per il contribuente in buona fede, la possibilità di non perdere i benefici delle rateazioni;
- per il funzionario dell'ufficio, la possibilità di poter applicare tranquillamente una norma, senza timore che qualche funzionario ispettivo possa **contestare** comportamenti difformi rispetto alle previsioni normative vigenti.

Giusto per capire, ci pare opportuno delineare (per grandi linee) il contenuto dell'intervento, ben sapendo che si tratta solo di uno schema di decreto legislativo e, per conseguenza, potrebbero essere apportate successive variazioni; tuttavia, siamo convinti che i particolari non contino, ma sia da apprezzare la direzione dell'intervento.

Innanzitutto, si ritocca il contenuto dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997 prevedendo che, *“in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*.

Dunque, il regime delle conseguenze dovute a **tardività** nell'adempimento viene regolato da una nuova disposizione, specificamente dedicata agli *“inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate”*.

In particolare, il nuovo articolo 15-ter del DPR 602/1973 prevede che:

- il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,

ovvero

- di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,

comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Le medesime conseguenze sono previste nel caso di patologie relative alle rate del piano relativo all'accertamento con adesione, con l'aggravante che la sanzione dovuta risulta *“aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”*.

La parte innovativa e civiltà giuridica, invece, è l'inserimento del concetto di **“lieve inadempimento”**.

Infatti, si prevede che sia **esclusa la decadenza**, appunto, nel caso di lieve inadempimento dovuto a:

1. **insufficiente** versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
2. **tardivo** versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni.

Quindi, il lieve inadempimento risulta normativamente circoscritto:

- per **importo**, nel caso di patologie relative al quantum da versare;
- per **ritardo**, ovviamente con solo riferimento al termine di versamento della prima rata, la cui violazione determinerebbe la decadenza completa dal beneficio della rateazione.

Qualora si incorra nella ipotesi di lieve inadempimento:

- il beneficio della rateazione (e della riduzione generale delle sanzioni) rimane

acquisito;

- si dovrà corrispondere la sanzione ordinaria sulle sole somme tardivamente pagate, sempre che non si proceda a regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso.

Chiudiamo infine con una curiosità, che attiene le patologie dell'ultima rata del piano di pagamento.

Nella vigente disciplina, la decadenza dai benefici si verifica quando il contribuente non paga una rata entro il termine di versamento della successiva.

Ma se la rata in questione fosse l'**ultima** del piano, esiste un limite ultimo per determinare la regolarità del versamento?

Al riguardo si contrapponevano due differenti approcci interpretativi:

- il primo, di natura letterale, teso ad affermare che un ritardo sull'ultima rata non può produrre decadenza, visto che non esiste una rata successiva;
- il secondo, di natura sistematica, teso ad interpretare la norma nel senso di considerare **patologico** il ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata.

Evidentemente, la questione è stata oggetto di monitoraggio, poiché nella nuova disposizione si afferma che l'iscrizione a ruolo non è dovuta se il contribuente pone in essere il ravvedimento *"entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza"*.

L'indicazione che verrà inserita nella norma, ove venisse approvata così come presentata, determinerebbe che, per le controversie passate, dovrebbe applicarsi il criterio di natura letterale.

Una interessante valutazione dovrà essere effettuata in relazione alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in quanto si prevede un trattamento differenziato in relazione al periodo di imposta di riferimento dei controlli automatizzati, oppure alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione.

IMPOSTE INDIRETTE

Il principio di alternatività Iva-registro nei contratti di locazione

di **Leonardo Pietrobon**

La corretta tassazione indiretta dei **contratti di locazione** transita necessariamente attraverso un'analisi del tante volte dimenticato **principio di alternatività Iva-registro**, di cui all'articolo 40 D.P.R. n. 131/1986, come risultante in seguito agli interventi normativi operati dal D.L. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), dalla L. n. 296/2006 e, da ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Come noto, **dal 26.6.2012**, con l'entrata in vigore del **D.L. n. 83/2012** il **regime Iva delle locazioni di fabbricati abitativi e strumentali** è stato modificato, sostituendo il n. 8 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/72. In breve, sebbene la **disciplina stabilita per le locazioni di fabbricati sia rimasta basata sul regime di esenzione da Iva** (le ipotesi di imponibilità continuano ad essere individuate dalla norma come eccezionali), in concreto, il campo di operatività **dell'imponibilità** è stato **ampiamente esteso**, in quanto si è prevista la possibilità di optare per l'applicazione del tributo (da parte del locatore):

- per le **locazioni di immobili abitativi**, solo se operate dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione che hanno costruito o ristrutturato l'immobile oggetto di locazione;
- per le **locazioni di alloggi sociali**, da chiunque operate;
- per le **locazioni di fabbricati strumentali**, da chiunque operate.

Sono quindi sottratte al **regime di esenzione** le sole locazioni:

- di **fabbricati abitativi**, effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'art. 31 co. 1 lett. c), d) ed e) della L. 5.8.78 n. 457, in presenza di opzione per l'imposizione espressa in atto;
- di **alloggi sociali** (ex DM 22.4.2008), da chiunque effettuate, in presenza di opzione per l'imponibilità;
- di **fabbricati strumentali** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, in presenza di opzione per l'imposizione.

Tali principi "base" devono essere coordinati con quanto stabilito dall'articolo 40 D.P.R. n. 131/1986, il quale rispettivamente:

- al co. 1 sancisce il **principio di alternatività Iva-registro**, in virtù del quale l'imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette ad Iva;
- al co. 1-bis **esclude l'alternatività in relazione alle locazioni riguardanti immobili strumentali**, le quali scontano l'imposta di registro proporzionale anche se assoggettate ad Iva.

Sulla base di quanto sopra, il primo aspetto di natura fiscale relativo ai contratti di locazione che emerge è il principio secondo cui, essendo fuori dal campo di applicazione di tale tributo, nella misura del 2% o dell'1% e le locazioni di fabbricati poste in essere da soggetti passivi Iva sono, in linea di principio, esenti da Iva, ma in taluni casi

Sulla base di tali disposizioni normative, il citato principio di alternatività Iva-registro

- **opera rispetto alle locazioni aventi ad oggetto abitazioni** (gruppo A, eccetto A/10) e terreni, le quali scontano l'imposta di registro in misura fissa se il contratto di locazione risulta imponibile Iva;
- **non opera rispetto alle locazioni aventi ad oggetto fabbricati strumentali** (gruppi B, C, D, E, nonché gli A/10), per le quali è prevista la contemporanea applicazione dell'Iva e dell'imposta di registro dell'1%.

Con riferimento alle **locazioni abitative**, tuttavia, è doveroso segnalare che il principio di alternatività subisce, in un certo qual senso, **una parziale deroga**, nel caso in cui **non trovi applicazione il regime di imponibilità**. Infatti, non si considerano "soggette ad Iva", ai fini dell'applicazione dell'alternatività Iva-registro, (tra le altre) proprio le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, ossia le operazioni per le quali il regime di imponibilità non può essere o non viene applicato.

Di conseguenza, se, normalmente, **l'imposta di registro è dovuta in misura fissa** in relazione alle operazioni esenti da Iva, in quanto esse si considerano comunque "soggette ad Iva", **tale principio non opera per le locazioni esenti**, per le quali è **prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**.

Tipologia	Caratteristiche della locazione	IVA	Registro
Fabbricato abitativo	Locatore impresa di costruzione	Imponibile per opzione (10%)	Imposta fissa
	o ristrutturazione	Esente in assenza di opzione	2%
	Locatore diverso dall'impresa di costruzione	Esente	2%
	Locatore soggetto non Iva	Fuori campo	2%
Alloggi sociali DM 22.4.2008	Chiunque	Imponibile per opzione (10%)	Fissa
		Esente in assenza di opzione	2%
	Locatore soggetto non Iva	Fuori campo	2%

Fabbricati strumentali	Chiunque	Imponibile per opzione (22%)	1%
		Esente in assenza di opzione	1%
	Locatore soggetto non Iva	Fuori campo	2%

IVA

L'esportazione in triangolazione con la clausola FOB

di **Marco Peirolo**

Un dubbio che si riscontra tra gli operatori che effettuano operazioni con l'estero riguarda la possibilità di applicare il regime di non imponibilità previsto per le cessioni all'esportazione in caso di **triangolazione con clausola FOB** (*Free On Board* – Franco a Bordo).

Si tratta dell'ipotesi in cui il primo cedente italiano, che vende i beni al cessionario/secondo cedente, anch'esso italiano, **provvede direttamente o tramite terzi a caricare la merce a bordo della nave** per il successivo invio al di fuori del territorio doganale comunitario.

In via preliminare, si ricorda che la clausola FOB è utilizzata nei contratti di compravendita per indicare il **luogo di consegna della merce** quando il trasporto è effettuato via mare.

Con questo termine di resa si stabilisce che sono a carico del venditore i rischi collegati alla collocazione della merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto come pure tutte le relative spese (es. di imbarco, per l'ottenimento di licenze, ecc.), mentre il compratore si assume gli oneri e i rischi relativi al trasporto della merce dopo che sia stata collocata sulla nave e completate le operazioni doganali di esportazione, **a carico del venditore**.

Da questa sommaria descrizione delle condizioni di trasferimento dei beni che caratterizzano la clausola FOB si desume, innanzi tutto, che, agli effetti dell'IVA, le esportazioni poste in essere con tale clausola **non rientrano** nella previsione della lett. b) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. La locuzione "**a cura del cessionario non residente o per suo conto**" implica, infatti, che l'inoltro all'estero dei beni debba essere curato direttamente dal cessionario, comunitario o extracomunitario, o da uno trasportatore/vettore per suo conto.

Ed infatti la citata locuzione porta a ritenere che, oltre al FOB, anche i termini di resa ricompresi nei **gruppi C e D** sono riconducibili alle esportazioni di cui alla lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, quelle cioè in cui il trasporto/spedizione dei beni avviene "**a cura o a nome dei cedenti o commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari**".

Per contro, i termini di resa ricompresi nei **gruppi E ed F**, fatta eccezione per la clausola FOB, rientrano nella previsione della successiva lett. b) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se la clausola FOB, ove utilizzata nell'ambito di una **esportazione in triangolazione**, sia idonea a garantire l'applicazione della non imponibilità alla cessione interna, vale a dire a quella posta in essere tra i due operatori nazionali.

Il dubbio si pone siccome l'**impostazione formalistica** dell'Amministrazione finanziaria potrebbe precludere la non imponibilità assumendo che i beni siano stati **consegnati nel territorio dello Stato** prima del loro (diretto) invio al di fuori dell'Unione. In questa ipotesi, ossia con la consegna al cessionario italiano, si determinerebbe un **effetto interruttivo della continuità, in senso "fisico", dell'esportazione**, con il conseguente divieto di applicare il regime di non imponibilità alla cessione interna.

In proposito, la R.M. 1° giugno 1983, n. 405574 ha escluso che possa configurarsi una triangolazione nel caso in cui i beni oggetto di esportazione siano venduti con clausola "FOB stivato" e caricati direttamente dal cedente a bordo della nave che effettua il trasporto all'estero.

Secondo l'Amministrazione, la circostanza che sia il cedente a caricare la merce a bordo della nave, nel rispetto della clausola in esame, non fa assumere allo stesso la veste di esportatore, restando tale il cessionario dichiarante in dogana. Non potendosi, pertanto, considerare l'esportazione **eseguita a cura o a nome del cedente**, come richiesto dalla lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, l'operazione di cessione effettuata nello Stato deve essere regolarmente assoggettata ad IVA, a meno che il cessionario nazionale non sia un esportatore abituale.

L'indicazione in esame è stata, tuttavia, **superata dai successivi interventi di prassi**, di seguito riportati in ordine cronologico.

In particolare, con la C.M. 19 dicembre 1984, n. 73/400122, è stato chiarito che l'intestazione della bolletta di esportazione in capo al cessionario **non esclude la non imponibilità** della precedente cessione, sempreché il primo cedente comprovi di aver dato esecuzione alla medesima mediante trasporto/spedizione, anche tramite terzi, dei beni all'estero.

Ad ulteriore conferma di questa interpretazione, la R.M. 4 novembre 1986, n. 416596 ha richiamato l'art. 130, comma 1, del D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), secondo cui "*(l)e merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili (...)*". In pratica, con la collocazione a bordo della merce risulta rispettata, per effetto della citata presunzione, la condizione dettata dalla lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 in ordine all'esecuzione del trasporto/spedizione a cura o a nome del cedente.

Da ultimo, la R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E ha ribadito che, per beneficiare della non imponibilità prevista per le esportazioni in triangolazione, è necessario che la messa a bordo dei beni venga eseguita dal primo cedente (**direttamente o dando incarico a terzi**), indipendentemente dalla circostanza che la bolletta di esportazione sia intestata al cessionario.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Versamento delle imposte in presenza di operazioni straordinarie

di **Sandro Cerato**

Con il D.Lgs. 175 del 2014, c.d. “**Decreto semplificazioni fiscali**”, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, è stata uniformata la disciplina dei termini di versamento e della modulistica da adottare da parte delle società in presenza di operazioni straordinarie. L’art. 17 D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto che le società o associazioni di cui all’art.5 Tuir, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione), effettuano il **versamento del saldo** dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Sostanzialmente, l’art. 17 ha modificato:

- il DPR 322/98, che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, eliminando il riferimento ai soli soggetti Ires per consentire l’utilizzo dei **modelli** di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, in cui si chiude l’esercizio, anche alle società di persone o enti equiparati con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- il DPR 435/2001, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione – si tratta delle ipotesi di cui agli art. 5 e 5-bis del DPR 322) che coinvolgono società di persone o associazioni, prevedendo che il **versamento del saldo** dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’IRAP venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

La disposizione ha introdotto di fatto un **termine mobile** per il versamento del saldo dovuto stabilendo, quindi, che le persone fisiche e le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (S.n.c., S.a.s.), debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.

Si ricorda comunque che il comma 2 dell’art.17 del DPR 435/2001 stabilisce che: “*I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse*”.

Per le operazioni straordinarie l’anno solare viene distinto in **2 periodi d’imposta**. La data che delimita i periodi è quella del **deposito** presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione. L’art.17 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, intervenendo sul testo dell’art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP relative alla frazione di esercizio che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data

in cui ha effetto l'operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla stessa parte di esercizio. Quindi, i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d'imposta precedente quello in cui assume efficacia l'operazione straordinaria, scadono il **16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione**, non più entro il **16 giugno** dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica **ottimizza** la normativa, evitando lo spostamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.

L'**acconto** delle imposte va effettuato in due rate, salvo i limiti minimi di versamento previsti per le differenti imposte, come previsto dall'art.17, comma 3, del DPR 435/2001:

- la prima rata entro il termine fissato per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, che per le operazioni straordinarie coincide con quello ante operazione stessa;
- la seconda rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

PATRIMONIO E TRUST

L'individuazione della residenza fiscale del trust – parte 2a

di **Sergio Pellegrino**

Proseguiamo ad affrontare il tema della residenza fiscale del trust soffermandoci sui criteri per stabilire quando essa debba essere considerata nel nostro Paese.

Nel nella nostra rubrica abbiamo evidenziato l'importanza del tema dell'individuazione della

Per stabilire se un trust si deve considerare o meno residente nel territorio dello Stato bisogna innanzitutto andare a guardare i criteri delineati dal **terzo comma dell'articolo 73 del Tuir**.

La disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che, **per la maggior parte del periodo d'imposta**, hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel territorio dello Stato.

I criteri in questione sono, com'è noto, fra loro **alternativi**: è sufficiente che ricorra solo uno di essi affinché la società o l'ente venga considerato fiscalmente residente in Italia.

La prassi ha però evidenziato come questi criteri, pensati per le società, per essere applicati ai trust necessitano di una serie di **adattamenti** che tengano conto delle peculiari caratteristiche dell'istituto.

La prima considerazione da fare al riguardo è quella relativa all'**irrilevanza del criterio della sede legale**, che è evidentemente inapplicabile nel caso del trust.

Conseguentemente, per stabilirne la residenza, **due sono i criteri che entrano effettivamente in gioco**, vale a dire la **sede dell'amministrazione** e l'**oggetto principale**.

Partiamo dalla **sede dell'amministrazione**.

Nel caso di trust con strutture organizzate, caratterizzate dalla presenza di dipendenti e locali, queste individuano la sede dell'amministrazione. Evidentemente un criterio di questo tipo non si presta ad essere applicato per la maggior parte dei trust e allora, in questi casi, la sede dell'amministrazione sia rappresentata dal **domicilio fiscale del trustee**.

La circolare 48/E/2007 indica come, nelle fattispecie dubbie, la residenza del trust "tenderà a

coincidere” con il domicilio fiscale del trustee, lasciando intendere che vi possano essere **criteri alternativi** che denotino un maggior collegamento con il territorio dello Stato.

Il criterio alternativo è quello dell'**oggetto principale**. Parlando di trust, questo è rappresentato dai **beni vincolati in trust**.

Nel caso in cui venga istituito un trust estero, e il patrimonio disposto in trust sia costituito da **immobili situati in Italia**, il problema non si pone, perché la residenza fiscale si deve considerare nel nostro Paese.

Il problema invece ci può essere se gli **immobili sono situati in Stati diversi**.

La circolare 48/E/2007 indica come, in questo caso, bisogna adottare un **criterio di prevalenza**, anche se non è chiaro da un punto di vista operativo come questo criterio debba essere applicato: limitandosi a considerare il numero di unità immobiliari oppure se sia dirimente il valore commerciale.

Naturalmente il discorso si complicherebbe se, anziché disporre in trust gli immobili, questi venissero fatti **confluire in una società** e poi **nel trust estero venissero collocate le partecipazioni nell'immobiliare residente**.

Sulla base del dato letterale della norma non scatterebbe il presupposto per individuare la residenza nel territorio dello Stato: l'Amministrazione finanziaria dovrebbe allora utilizzare l'**articolo 37 bis del D.P.R. 600/1973** per disconoscere l'operazione configurandola come **elusiva**, rientrando il conferimento fra le operazioni per le quali appunto si può innescare la **disciplina antielusiva**.

Il problema si porrebbe negli stessi termini laddove **gli immobili venissero collocati in una società estera**, atteso che questa sarebbe automaticamente considerata residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, proprio perché nel nostro Paese avrebbe l'oggetto principale della sua attività. Anche il trust conseguentemente sarebbe **fiscalmente residente in Italia**, alla luce della partecipazione detenute nella società estera, ma fiscalmente considerata residente nel nostro Paese.

Se invece nel trust viene disposto un **patrimonio mobiliare o misto**, l'oggetto dovrà essere individuato sulla base della **effettiva attività esercitata**.